



**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**DIPARTIMENTO I - Direzione -**

**U.O.T. Progetti Complessi**

**CITTA' DI COLLEFERRO – Realizzazione della nuova sede  
dell'Istituto P.I.A. "Parodi-Delfino"**  
**CUP: F51B20000730001**

## PROGETTO DEFINITIVO



**Co Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU**

### ANALISI MATERIALI DA CONFERIRE A DISCARICA

TAV

**19-DIS**

DATA

**XI.2022**

REV.

**01**

SCALA

DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO I

Rup  
Ing. Paolo QUATTRUCCI



Coordinatore del  
progetto:  
Arch. Gianfilippo MASTO



Co progettista  
Ing. Stefano Tranquilli

Ing. STEFANO TRANQUILLI  
Via E. Faa' Di Bruno, 24 - 00195 Roma  
Cell. 347 9433723 - Fax 06 99331952  
C.F. TRN SFN 75E17 H501I  
P. IVA 07879821002

Co Progettista associata  
Arch. Alessandra Sassi



COLLABORATORI

Geom. Calogero Di Rocco  
P.E. Francesco Oliviero  
Arch. Daria Marino

COLLABORAZIONE AL PROGETTO



**CAPITALE LAVORO**

Arch. Francesca  
Pellicano'



# VALUTAZIONE SUI RIFIUTI CHE VERRANNO PRODOTTI NELLA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE

– DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. –



## SITO DISMESSO DI VIA DEL PANTANACCIO 00034, COLLEFERRO (RM)

Firmato digitalmente da  
**Fabrizio Martinelli**

07 Novembre 2022

CN = Martinelli Fabrizio  
O = Ordine dei Chimici Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise  
OU = Numero di iscrizione:002316  
T = Chimico  
SerialNumber = TINIT-MRTERZ69D21E472P  
e-mail = dr.martinelli@tiscalinet.it  
C = IT

Il presente documento è emesso in unica copia originale riservata per la ditta Committente, è tutelato da segreto professionale e non può essere riprodotto per terzi, anche parzialmente, se non previa approvazione scritta del Committente, fatte salve eventuali disposizioni delle autorità giudiziarie



## INDICE

INTRODUZIONE NORMATIVA.....	3
NOTE PER CODICI A SPECCHIO .....	5
SCOPO DELLA RELAZIONE .....	9
DEFINIZIONI .....	9
RIFIUTI IDENTIFICATI .....	11
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI .....	14
RIFIUTI DIFFERENZIABILI:.....	14
RIFIUTI NON DIFFERENZIABILI:.....	16
DEPOSITO TEMPORANEO E PUNTI DI RAGGRUPPAMENTO.....	18
ANALISI E FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO .....	18
PIANO DI CAMPIONAMENTO .....	20
SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE .....	21
REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI .....	22

## **INTRODUZIONE NORMATIVA**

I rifiuti pericolosi sono stati definiti per la prima volta dalla Direttiva Europea n. 91/689/CEE, secondo la quale furono identificati come pericolosi quei rifiuti che possiedono almeno una delle caratteristiche di pericolo riportate nell'Allegato III della Direttiva stessa, poi abrogata a decorrere dal 12 dicembre 2010 dall'art.41 della direttiva 2008/98/CE.

Detta Direttiva fu attuata in Italia con il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, noto come Decreto Ronchi, a sua volta abrogato dall'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Attualmente la **Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE** pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 novembre 2008 n. L312, rappresenta il documento legislativo fondamentale in materia di rifiuti. Contiene le definizioni generali e disciplina i principi e gli obblighi fondamentali di tutte le parti interessate ai cicli di produzione e gestione dei rifiuti.

La Direttiva tuttora in vigore, è oggetto di continue modifiche ed integrazioni che via via riflettono i progressi tecnici e scientifici in materia di rifiuti e sostanze pericolose e stabilisce principalmente

- a) gli obblighi specifici di classificazione, etichettatura e di imballaggio
- b) l'obbligo di fornire la prova del tracciamento dei rifiuti secondo il sistema introdotto dal singolo Stato membro
- c) il divieto di miscelazione dei rifiuti.

In particolare a partire dal 1° Giugno 2015 i criteri previsti per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo contenuti nell'originale Allegato III sono stati sostituiti per tramite del **Regolamento CEE/UE 18 Dicembre 2014, n. 1357** resosi necessario a seguito della abrogazione delle vecchie Direttiva 67/548/CEE e 1999/45/CE, relative alla classificazione delle sostanze pericolose, da parte del **Regolamento n. 1272/2008**, meglio noto come Regolamento CLP, che ha introdotto nuove, e più conservative, modalità di classificazione delle sostanze pericolose, ma che per esplicita esclusione di cui all'art. 1 comma 3 non sarebbe stato applicabile *tout court* alla disciplina dei rifiuti come definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, poiché gli stessi non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo ai sensi dell'articolo 2 del CLP stesso.

oOo

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) è stato introdotto dalla **Decisione della Commissione Europea n. 2000/532/CEE** ascrivendo ad ogni possibile rifiuto un codice numerico, il cosiddetto "codice E.E.R.", composto da 6 cifre riunite in coppie, volte ad identificare rispettivamente il capitolo di appartenenza, il processo produttivo da cui si è originato il rifiuto e la tipologia di rifiuto stesso.

Di conseguenza, come è noto, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

- *Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.*

*[Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.]*

- *Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.*
- *Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.*
- *Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.*

Anche in questo caso l'elenco originario è stato sostituito dal nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) previsto nella **Decisione 2014/955/UE** del 18 dicembre 2014 valido a partire dal 01 Giugno 2015. Sostituzione resasi necessaria sempre a seguito dell'entrata in vigore del già citato Regolamento CLP n. 1272/2008.

o0o

**Il Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale", meglio noto come "T.U.A. – Testo Unico Ambientale" nella Parte IV disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie di cui sopra, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

Il decreto 152/06 è stato nel tempo integrato e modificato numerose volte, ed in particolare per quanto concerne la Parte IV relativa ai rifiuti a partire dal dicembre 2010 con il recepimento della Direttiva 2008/98/CE, avvenuto con D.Lgs. 5 dicembre 2010, n. 205, tramite il quale sono state introdotte diverse novità sui criteri di classificazione dei rifiuti.

In particolare il D.Lgs. 205/2010 ha:

- introdotto la definizione di rifiuti pericolosi;
- modificato l'articolo 184 inerente la classificazione dei rifiuti;
- sostituito l'Allegato D "Elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione 2000/532/CE" modificando alcune parti dell'introduzione, in particolare per quanto concerne le cosiddette "voci a specchio"
- sostituito l'Allegato I "Caratteristiche di pericolo dei rifiuti"
- abrogato gli allegati G e H alla parte IV.

Altre modifiche alla Parte IV sono: abrogazione dell'allegato A (Categorie di rifiuti), sostituzione degli allegati B (Operazioni di smaltimento) e C (Operazioni di recupero), introduzione dell'allegato L (Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti).

Successivamente, la parte IV del 152/06 è stata ulteriormente modificata ed integrata da altre disposizioni (tra cui legge n. 13/2009, legge 28/2012 e legge 116/2014).

Relativamente alla classificazione dei rifiuti, la parte IV del D.Lgs. 152/06, per effetto del regolamento 1357/2014/UE in vigore dal 1° giugno 2015, deve considerarsi modificata in particolare per quanto riguarda:

- L'Allegato D, punto 3.4: i limiti per la classificazione dei rifiuti pericolosi, collegati alle frasi di rischio R della precedente normativa sulle sostanze pericolose, debbono essere sostituiti da quelli del regolamento 2014/1357/UE collegati alle indicazioni di pericolo del CLP.
- L'Allegato L caratteristiche di pericolo per i rifiuti, deve essere modificato con le indicazioni di pericolo HP al posto di H per evitare la confusione con le frasi di indicazione di pericolo di cui al regolamento CLP.

### **NOTE PER CODICI A SPECCHIO**

La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice E.E.R., applicando, come detto, le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e sue s.m.i..

Se un rifiuto è classificato con codice E.E.R. cosiddetto pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da HP1 ad HP15, possedute dal rifiuto, dovranno essere determinate al fine di procedere con la sua gestione, e non per una ipotetica declassazione a Rifiuto Non Pericoloso.

Se un rifiuto è classificato con codice E.E.R. cosiddetto non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

Se un rifiuto è classificato con codici E.E.R. speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.

Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

- a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l'analisi del rifiuto;
- b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
- c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori potenzialmente presenti, e non certo i peggiori assoluti in natura, anche se ragionevolmente assenti.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Si vedano a riguardo il *Parere pro Veritate* rilasciato dall'Ordine dei Chimici di Roma e la Nota tecnica dell'ISPRA sull'articolo 9 del DL 91/2017 in materia di classificazione dei rifiuti.

Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità precedentemente indicate, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso in applicazione del principio di precauzione.

La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "\*" sono rifiuti pericolosi.

Dal 1° Giugno 2015 le caratteristiche di pericolosità identificate da HP1 ad HP15 sono determinate ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE, che, come detto, ha sostituito l'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, dopo la prorompente applicazione del Regolamento CLP.

La tabella seguente mostra, in sintesi, i limiti di concentrazione per l'assegnazione di una caratteristica di pericolo:

Caratteristiche di pericolo Regolamento 1357/2014/UE <sup>2</sup>		Indicazioni di pericolo Regolamento 1272/08/UE <sup>3</sup>	Metodi di valutazione e limiti di Concentrazione
HP1	Esplosivo	H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241	Valutare secondo Reg. EU 440/208
HP2	Comburente	H270, H271, H272	Valutare secondo Reg. EU 440/208
HP3	Infiammabile	H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261	Liquido: FP<55°C Combustibili leggeri: 55<FP<75 Solido: infiammabile per sfregamento Gas: FP<20°C ad 1 atm. Piroforici: infiammabilità in aria < 5 min. Idroreattivo
HP4	Irritante-irritazione cutanea e lesioni oculari	H314 H318 H315, H319	>1% e <5 % >10 % >20 %
HP5	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) Tossicità in caso di aspirazione	H304 H335 H370 H371 H372 H373	>10 % >20 % >1 % >10 % >1 % >10 %
HP6	Tossicità acuta	H300 H301 H302 H310 H311 H312 H330 H331 H332	>0,1 % >5 % >25 % >0,25 % >15 % >55 % >0,1 % >3,25 % >22,5 %
HP7	Cancerogeno	H350 H351	>0,1 % >1 %
HP8	Corrosivo	H314	>5 %
HP9	Infettivo	-	-
HP10	Tossico per la	H360	>0,3 %

<sup>2</sup> Allegato III dir. 2008/98/CE come sostituita da Reg. 1357/2014/UE

<sup>3</sup> Tabella 1.1, allegato VII regolamento 1272/08



Caratteristiche di pericolo Regolamento 1357/2014/UE <sup>2</sup>		Indicazioni di pericolo Regolamento 1272/08/UE <sup>3</sup>	Metodi di valutazione e limiti di Concentrazione
	riproduzione	H361	>0,3 %
HP11	Mutageno	H340 H341	>0,1 % >1 %
HP12	Liberazione di gas a tossicità acuta	EUH029, EUH031, EUH032	-
HP13	Sensibilizzante	H334, H317	>10 %
HP14 <sup>4</sup>	Ecotossico	H420	≥ 0,1 %
		H400	≥ 25 %
		100*H410 + 10*H411 + H412	≥ 25 %
		H410 + H411 + H412 + H413	≥ 25 %
HP15	Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo su menzionate ma può manifestarle successivamente	H205, EUH001, EUH019, EUH044	Qualunque sostanza presente

Con il **Decreto Legge 20 Giugno 2017 n. 91** convertito in legge dalla Legge 123 del 3 agosto 2017, ed in particolare con lo

#### Art. 9 - Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti

1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017».

cui segue la *“Nota tecnica dell'ISPRA sull'articolo 9 del DL 91/2017 in materia di classificazione dei rifiuti”*, finalmente ed in maniera inequivocabile si stabilisce che anche in Italia la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata solo e soltanto usando le norme Europee, ovvero secondo il Regolamento UE 1357/2014, con il quale giammai si prevede d'ufficio la classificazione di Rifiuto Pericoloso a quei rifiuti che con ragionevole certezza, a prescindere dalla integrale ricostruzione della sua composizione, pericolosi non sono.

Il **28 marzo 2019** la **Corte di Giustizia Europea** si è pronunciata sul rinvio **pregiudiziale disposto dalla Corte di Cassazione**, chiamata a decidere sui ricorsi del Procuratore della Repubblica di Roma contro l'annullamento dei sequestri disposti nell'ambito della famosa “Operazione Maschera”, un'inchiesta su un presunto traffico illecito di rifiuti certificati erroneamente – secondo le tesi dell'accusa – come rifiuti Non Pericolosi, piuttosto che Pericolosi in conseguenza del Principio di Precauzione, stante la presunta NON ESAUSTIVITÀ delle analisi.

In particolare, con la sentenza in oggetto, in cause riunite da C-487/17 a C-489/17, la Corte ha stabilito che:

- l'allegato III della direttiva 2008/98 e l'allegato della decisione 2000/532 devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che possa essere classificato con codici speculari, ma la cui composizione non sia immediatamente nota, deve, ai fini della classificazione, determinare questa composizione e **ricercare le sostanze pericolose che possa RAGIONEVOLMENTE trovarvisi**. (punto 54) A tal fine si possono utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previste dal regolamento 440/2008 o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale;

<sup>4</sup> Come previsto dal regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017



- (punto 43) oltre ai metodi indicati alla rubrica intitolata «Metodi di prova» di cui allo stesso allegato III, il detentore dei rifiuti può, in particolare, riferirsi:
  - **alle informazioni sul processo chimico o sul processo di fabbricazione** che «generano rifiuti» nonché sulle relative sostanze in ingresso e intermedie, inclusi i pareri di esperti;
  - **alle informazioni fornite dal produttore originario della sostanza o dell'oggetto** prima che questi diventassero rifiuti, ad esempio schede di dati di sicurezza, etichette del prodotto o schede di prodotto;
  - **alle banche dati sulle analisi dei rifiuti disponibili a livello di Stati membri;**
  - al campionamento e all'analisi chimica dei rifiuti.
- (punto 45) l'analisi chimica di un rifiuto deve consentire al suo detentore di acquisire una **conoscenza SUFFICIENTE della composizione**, specificando che **nessuna disposizione** della normativa europea può essere interpretata nel senso che l'oggetto dell'analisi **consista nel verificare l'assenza di qualsiasi sostanza pericolosa**, cosicché il detentore del rifiuto **sarebbe tenuto a rovesciare la presunzione di pericolosità** del rifiuto stesso;
- (punto 46) il legislatore dell'Unione, nel settore specifico della gestione dei rifiuti, ha inteso operare un bilanciamento tra, da un lato, il principio di precauzione e, dall'altro, la **fattibilità tecnica** e la **praticabilità economica**, in modo che i detentori non siano **obbligati a verificare l'assenza di qualsiasi sostanza pericolosa** nel rifiuto in esame, ma possono **limitarsi a ricercare le sostanze che possono essere ragionevolmente presenti** in tale rifiuto e valutare le sue caratteristiche di pericolo sulla base di calcoli o mediante prove in relazione a tali sostanze;
- (punto 48) **Il Principio di Precauzione**, nell'attribuzione del codice a specchio pericoloso, piuttosto che di quello NON pericoloso, **si impone solo a valle di una valutazione dei rischi che lo giustifichi, in assenza di SUFFICIENTE** conoscenza della composizione specifica;
- (punto 60) **la classificazione di un rifiuto** che può essere classificato **con codici speculari in quanto rifiuto pericoloso è necessaria** qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, **il detentore di tale rifiuto si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose** o di valutare la caratteristica di pericolo che detto rifiuto presenta;
- (punto 62) il **Principio di Precauzione** deve essere interpretato nel senso che, qualora, **dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa** tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, **il detentore di un rifiuto che può essere classificato con codici speculari si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose** o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, **quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso**.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2021 è stato pubblicato un Comunicato del MITE relativo al decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021, con cui il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato le linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera n. 105 del Consiglio SNPA del 18 maggio 2021

**SCOPO DELLA RELAZIONE**

Come anticipato la parte quarta del D.Lgs. 152/06 disciplina la gestione dei rifiuti, anche in attuazione delle direttive comunitarie ed in particolare della direttiva 2008/98/CE e s.m.i., prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

In riferimento a ciò la presente relazione tecnica riporta una descrizione quanto più possibile dettagliata delle tipologie di rifiuti attualmente presenti all'interno del sito di seguito generalizzato:

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE****DIPARTIMENTO I - DIREZIONE - U.O.T. Progetti Complessi****OGGETTO: CITTA' DI COLLEFERRO****Realizzazione della nuova sede dell'Istituto IPIA "Parodi Delfino" - NEXTGENERATIONEU****CUP: F15B20000730001**

In relazione si riferisce altresì in merito alle tipologie di rifiuti presumibilmente generabili in fase di demolizione, riportando ove pertinente le azioni di best practice da adottare per la corretta gestione.

**DEFINIZIONI**

Di seguito si riportano le definizioni tratte dal testo attualmente vigente dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., utili ai fini della comprensione del presente documento. Le parti evidenziate in grigio sono quelle pertinenti al sito di Ariccia.

<b>Abbreviazione / Termine</b>	<b>Definizione / Significato</b>
<b>Rifiuto</b>	Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (incluse le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, negozio giuridico, quotazione in listini commerciali pubblici o privati)
<b>Rifiuto pericoloso</b>	Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (come nel tempo modificato ed integrato)
<b>Produttore di rifiuti</b>	Il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)
<b>Detentore</b>	Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso
<b>Commerciante</b>	Qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti

Abbreviazione / Termine	Definizione / Significato
<b>Intermediario</b>	Qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti
<b>Gestione</b>	La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati
<b>Raccolta</b>	Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento
<b>Riutilizzo</b>	Qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti
<b>Trattamento</b>	Operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento
<b>Recupero</b>	Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero
<b>Riciclaggio</b>	Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento
<b>Smaltimento</b>	Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento
<b>Stoccaggio</b>	Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta
<b>Sottoprodotto</b>	Qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2

### **RIFIUTI IDENTIFICATI**

Il sito è caratterizzato dalla presenza di diversi **materiali dispersi** nelle varie aree interne ed esterne del sito, quali:

- materassi;
- elementi inutilizzabili di arredi metallici (letti e reti);
- elementi inutilizzabili di elementi e casse in legno;
- manifesti arrotolati ed altri materiali cartacei
- pannelli elettorali in alluminio con sostegni in ferro
- materiali da costruzione quali elementi di guaina, tubi in polipropilene, ferro, blocchetti e cemento
- cumuli di terra e roccia da scavo




All'interno sono poi facilmente identificabili in opera i seguenti materiali ed **elementi di impianti**, danneggiati, cannibalizzati o comunque non più utilizzabili:

- infissi, porte tagliafuoco e porte corazzate;
- sanitari;
- ringhiere tettoie ed altri manufatti metallici;



- impianti elettrici con quadri, cavi e corrugati;
- impianti idraulici con tubazioni metalliche, valvole, chiavi ed elettrovalvole;
- cassette per idranti e relative tubazioni metalliche;
- impianto ascensore con cabina, quadri elettrici e motore idraulico;
- trasformatore media/bassa tensione;
- motori di impianti di estrazione vapori.



Infine si prevede che **la demolizione dell'intero edificio** possa generare:

- materiali differenziabili quale vetro, legno, ferro e acciaio, metalli misti, alluminio (da intelaiature controsoffitti) e plastica;
- pannelli in fibre vetrose o ceramiche da controsoffittature;
- mattonelle e ceramiche;
- guaine bituminose;
- terra e da scavo;
- cementi (da rimozione basamenti esterni);
- asfalto /da rimozione viabilità esterna);
- materiali compatti in fibrocemento o contenenti amianto;
- materiali lapidei in generale.



### **CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

Alla luce dei cicli di lavoro e di generazione dei singoli rifiuti di cui al paragrafo precedente, sulla base del sopralluogo condotto in sito e degli approfondimenti conoscitivi effettuati, si possono individuare i gruppi di rifiuti autoprodotti di cui ai seguenti capitoli:

La tabelle che seguono riassumono sinteticamente le tipologie di materiali che abitualmente vengono smaltiti come rifiuti delle attività di costruzione e demolizione indipendentemente dal loro posizionamento o impiego originario.

Distinguiamo tra differenziabili e non differenziabili (miscugli)

#### **RIFIUTI DIFFERENZIABILI:**

<b>Codici E.E.R</b>	<b>Definizione</b>
<b>Capitolo 16 – Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</b>	
<b>16 02 09*</b>	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
<b>16 02 10*</b>	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
<b>16 02 11*</b>	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
<b>16 02 14</b>	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
<b>16 02 15*</b>	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
<b>16 02 16</b>	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
<b>Capitolo 17 – Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione</b>	
<b>17 01 03</b>	Mattonelle e ceramiche
<b>17 02 01</b>	Legno
<b>17 02 02</b>	Vetro
<b>17 02 03</b>	Plastica
<b>17 04 02</b>	Alluminio
<b>17 04 05</b>	Ferro e Acciaio
<b>17 06 05*</b>	Materiali da costruzione contenenti amianto
<b>Capitolo 20 – Rifiuti della raccolta differenziata</b>	
<b>20 01 01</b>	Carta e cartone
<b>20 01 21*</b>	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
<b>20 01 23*</b>	Apparecchiature fuori uso contenenti CFC
<b>20 01 36</b>	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
<b>20 01 38</b>	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
<b>20 01 39</b>	Plastica



Codici E.E.R	Definizione
20 01 40	Metalli

Ciclo di produzione:

Detti rifiuti sono facilmente individuabili o perché dispersi nelle varie aree del sito o perché facilmente amovibili e separabili dalla struttura.

Punti critici:

Per i rifiuti della famiglia 16 come per alcuni delle famiglie 17 e 20 sono riportati in tabella entrambi i cosiddetti codici a specchio. Sta all'impresa cui saranno affidato lo smaltimento procedere con le specifiche caratterizzazioni per escludere l'uno o l'altro codice, così da inviare il rifiuto al giusto sito di destino.

Il codice 17 06 05\* lo si intende attribuibile ad eventuali canali di fumo o colonne sanitarie occulte realizzate in MCA. Sarà ovviamente necessario in caso ritrovamento verificarne la effettiva composizione

Punti di produzione e raggruppamento:

All'interno dell'area di cantiere dovrà essere realizzata un'area ecologica (=deposito temporaneo) ove trasferire dai vari punti di raccolta i rifiuti via via selezionati.

Detta area dovrà avere tutte le attribuzioni di legge ed al suo interno si dovrà opportunamente dividere gli spazi (anche con ausilio di contenitori scarrabili) cos' da separare correttamente i vari rifiuti

La gestione prevederà altresì l'adozione e la corretta compilazione del Registro di Carico e Scarico Rifiuti.

**RIFIUTI NON DIFFERENZIABILI:**

Codici E.E.R	Definizione
<b>Capitolo 17 – Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione</b>	
<b>17 01 06*</b>	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
<b>17 01 07</b>	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
<b>17 03 01*</b>	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
<b>17 03 02*</b>	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
<b>17 05 03*</b>	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
<b>17 05 04</b>	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
<b>17 06 01*</b>	Materiali isolanti contenenti amianto
<b>17 06 03*</b>	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
<b>17 06 04</b>	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
<b>17 09 03*</b>	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
<b>17 09 04</b>	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

**Ciclo di produzione:**

Detti rifiuti sono facilmente individuabili o perché dispersi nelle varie aree del sito o perché facilmente amovibili e separabili dalla struttura.

**Punti critici:**

Per i rifiuti della famiglia 16 come per alcuni delle famiglie 17 e 20 sono riportati in tabella entrambi i cosiddetti codici a specchio. Sta all'impresa cui saranno affidato lo smaltimento procedere con le specifiche caratterizzazioni per escludere l'uno o l'altro codice, così da inviare il rifiuto al giusto sito di destino.

I codici del gruppo 17 06 sono riferiti ai pannelli di controsoffittatura presenti in varie aree dell'edificio. Sarà ovviamente necessario verificarne la effettiva composizione e quindi la presenza di MCA o FAV

Il codice 17 09 04 è il classico codice generico attribuibile alla massa di rifiuti solidi da demolizione, a valle della prima cernita. È evidente che il suo utilizzo è applicabile solo dopo una completa ed esaustiva valutazione del materiale, ricorrendo ove applicabile anche ai requisiti di qualità richiesti previsti dal punto d. dell'allegato 1 del recente D.M. 15.07.2022.

Lo stesso è applicabile ai materiali di risulta derivanti da eventuali scavi e sbancamenti.

Punti di produzione e raggruppamento:

All'interno dell'area di cantiere dovrà essere realizzata un'area ecologica (=deposito temporaneo) ove trasferire dai vari punti di raccolta i rifiuti via via selezionati.

Detta area dovrà avere tutte le attribuzioni di legge ed al suo interno si dovrà opportunamente dividere gli spazi (anche con ausilio di contenitori scarrabili) cos' da separare correttamente i vari rifiuti

La gestione prevederà altresì l'adozione e la corretta compilazione del Registro di Carico e Scarico Rifiuti

### **DEPOSITO TEMPORANEO E PUNTI DI RAGGRUPPAMENTO**

Il D.Lgs. n. 152/2006 (art. 183 comma 1, lett. bb), definisce “deposito temporaneo”

*“il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:*

- 1) *i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;*
- 2) *i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:*
  - *con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;*
  - *quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.*

*In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;*

- 3) *il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;*
- 4) *devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;*
- 5) *per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;*

Internamente, stante le dimensioni dell'Azienda e la struttura organizzativa in essere, il criterio adottato per la raccolta ed avviamento alle operazioni di recupero o di smaltimento è il

#### **criterio temporale,**

**ovvero la conservazione in house dei rifiuti per un tempo massimo di 3 mesi, indipendentemente dal quantitativo stoccato.**

conseguentemente non si applica l'alternativo **criterio del quantitativo in deposito raggiunto** ovvero una conservazione in house dei rifiuti condizionata dalla quantità di rifiuti prodotti, per un tempo massimo di 1 anno (anche se il quantitativo di rifiuti non supera i limiti predetto all'anno: 20 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi e 30 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi).

### **ANALISI E FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO**

Il ciclo di produzione dei rifiuti si conclude con **la caratterizzazione** dei materiali raccolti e differenziati come descritto nei capitoli precedenti.

Non sempre è necessario ricorrere a un controllo analitico per verificare la correttezza delle varie fasi del processo di conferimento alla destinazione finale del rifiuto: qualora tutta la documentazione prevista, relativa alla produzione, al trattamento, allo stoccaggio, allo

smaltimento/recupero sia esaustiva, coerente e conforme alla normativa, la caratterizzazione del rifiuto e la sua tracciabilità può considerarsi garantita anche in assenza di analisi chimico-merceologica.

La necessità di una verifica analitica si rileva, invece, quando dalla documentazione esaminata (o dalla mancanza di documentazione) si instauri un ragionevole dubbio che il rifiuto possa non essere conforme alla destinazione dichiarata: attribuzione codice E.E.R. o classificazione di pericolosità non corretta, provenienza sconosciuta, eventuale miscelazione ecc.

La scelta dei parametri analitici da determinare deve essere effettuata in stretta collaborazione tra analista e responsabili del campionamento scegliendo, in funzione dello scopo che si vuole raggiungere, tra parametri:

- a) di classificazione/verifica compatibilità con il codice E.E.R. dichiarato (ricerca delle sostanze/proprietà pericolose)
- b) di destinazione (conformità per recupero, smaltimento, stoccaggio a specifiche normative)
- c) tecnologici (pH, residuo 105°C e 600°C, COD...)
- d) prescrittivi (specifici dell'impianto di destinazione e relative autorizzazioni)

Per una corretta valutazione analitica devono essere disponibili tutte le possibili informazioni utili a descrivere le condizioni e le caratteristiche del rifiuto da cui ha avuto origine il campione (luogo, tipo di stoccaggio, contenitore, quantità, stato fisico, caratteristiche organolettiche, distribuzione-rifiuto monolitico o granulare, granulometria, grado di omogeneità) e le modalità di campionamento. Tutto ciò concorre alla corretta predisposizione/preparazione del campione per l'analisi (vagliatura, macinatura, riduzione, eluizione ecc.) e a garantire che i risultati ottenuti sul campione siano rappresentativi dell'intera partita di rifiuto.

È inoltre altrettanto importante avere tutte le informazioni disponibili sull'origine del rifiuto, per indirizzare la scelta dei parametri da ricercare, individuando, quando possibile, protocolli analitici minimi, ma significativi.

Come indicato dal D.M. 5 febbraio 1998 (*"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22"*), per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, il campionamento ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri elaborati dal CNR-IRSA quaderno 64, metodi analitici sui fanghi, volume 3 del gennaio 1985, in quanto applicabili (comma 1).

Le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale (comma 2).

Le analisi di cui al comma 2 *devono essere effettuate almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti.*

Come indicato nel Decreto n. 161 del 12 giugno 2002 (*"Regolamento attuativo degli articoli 31 e 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate"*), il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Campionamento, analisi, metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati" (comma 1).

Le analisi sui campioni di cui al comma 1, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale (comma 2).

Il campionamento e le analisi di cui ai commi 1 e 2 *devono essere effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione.*

Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.

In ogni caso è buona norma procedere con una revisione periodica almeno annuale delle schede merceologiche di caratterizzazione del rifiuto, che come definito in un successivo capitolo confermeranno il Codice E.E.R. e se pericolosi le classi di pericolo e la classificazione ADR, necessaria per il trasporto.

## **PIANO DI CAMPIONAMENTO**

Quando le circostanze impongono la necessità di una analisi del rifiuto rilevante ai fini della correttezza del processo di caratterizzazione è la fase relativa al campionamento.

La norma cogente che disciplina il procedimento di campionamento manuale di rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi in relazione al loro diverso stato fisico e giacitura è la "UNI 10802 ed. 2013 – Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati".

Per i procedimenti di preparazione ed analisi degli eluati, la norma rimanda alle UNI EN 12457-2, UNI EN 13370 e UNI EN 12506

Per la Progettazione dei campionamenti la UNI 10802 rimanda, come parte integrante, alla norma "UNI EN 14899:2006 - Caratterizzazione dei rifiuti - Campionamento dei rifiuti - Schema quadro di riferimento per la preparazione e l'applicazione di un piano di campionamento", versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 14899 ed. Dicembre 2005, che specifica i passi procedurali da intraprendere nella preparazione e applicazione di un Piano di Campionamento finalizzato alla successiva caratterizzazione di un rifiuto.

Il piano di campionamento, che costituisce l'insieme di tutte le procedure per la selezione, il prelievo, il trattamento in campo, la conservazione, il trasporto e la preparazione delle porzioni prelevate da una popolazione come campione, descrive il metodo di raccolta del campione di laboratorio necessario per soddisfare l'obiettivo del programma di prova.

Sostanzialmente, semplificando, la UNI EN 14899 detta le modalità di progettazione della campagna di campionamento mentre la UNI 10802 ne impone le modalità esecutive in termini di raccolta, manipolazione e conservazione del campione.

Le due norme sono imprescindibili l'una dall'altra.

Con l'obiettivo di supportare l'applicazione della UNI 10802 l'Ente di Normazione stata emanata una ulteriore norma specifica per il campionamento di particolari tipi di rifiuti (ad esempio, toner, batterie, RAEE) per i quali può non essere necessaria l'analisi al fine della corretta classificazione (Norma Tecnica UNI/TR 11682:2017).

### **SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE**

Ai fini dell'attuazione della Parte IV del D. Lgs. 152/06 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

La redazione delle schede di classificazione del rifiuto, citata in precedenza, rappresenta un documento completo e riepilogativo comprendente l'analisi di rischio relativa al processo produttivo che ha generato il rifiuto, la caratterizzazione chimica del rifiuto stesso e le classificazioni E.E.R. ed ADR.

La classificazione tiene conto in funzione della tipologia dei rifiuti dei criteri di classificazione di cui nelle premesse e dei seguenti disposti normativi:

- *Decreto legislativo n°152 del 03/04/2006 "Norme in materia Ambientale"*
- *Decreto legislativo n°264 del 13/10/2016 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti"*
- *Regolamento 1272/08 (CLP) Tab. 1.1 Allegato VII "Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele"*
- *Direttiva 200/532 "Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000 che sostituisce la*
- *Decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi"*
- *Direttiva 88/45/CE "Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi"*
- *D.Lgs. 36/06 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*
- *D.M. 27/09/2010 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"*
- *Legge 116/14 di conversione del DL 91/14 (decreto Competitività)*
- *Decisione Commissione Europea 2014/955/UE: Nuovo elenco europeo dei rifiuti-Decisione di modifica della decisione 2000/532/CE*
- *Regolamento Commissione Europea 1357/2014/UE: Rifiuti-Caratteristiche di pericolo sostituzione dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE*
- *Regolamento CE 1342/2014 Inquinanti organici persistenti-modifica allegati IV e V del Reg. CE 850/2004,*
- *Regolamento (UE) n. 997/17 che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»),*
- *Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" SNPA approvate con Delibera n. 105/2021*
- *Decreto MITE n.278 del 15 luglio 2022*

Il Certificato di caratterizzazione risultante, prodotto da un Chimico regolarmente iscritto all'Albo, assume valore di atto pubblico, è valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi



dell'Art. 16 R.D.01.03.1928 n. 842, del D.M. 21.06.1978 art. 8 c. 3, del D.M. 25.03.1986, del D.P.R. 5.06.2001 n. 328 art. 36, c. 1, let. a) e loro successive modifiche e/o integrazioni.

### **REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI**

Il Registro di carico e Scarico è il documento ambientale sul quale devono essere registrati tutti i carichi e gli scarichi dei rifiuti. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e di trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari.

L'articolo 190, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 rinvia al D.M. 148/1998 per quanto riguarda la regolamentazione di dettaglio. Tale decreto contiene il modello di registro e le relative istruzioni (modello A per le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione di rifiuti, modello B per le attività di intermediazione e commercio senza detenzione).

Hanno l'obbligo di tenere un Registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti:

- a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;
- b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
- c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.

I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque (5) anni dalla data dell'ultima registrazione.

Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo, qualora ne faccia richiesta.